



COMUNE DI PAVIA

OGGETTO: ordinanza sulla disciplina degli orari delle attività complementari d'intrattenimento nei pubblici esercizi e nelle aree pertinenti esterne regolarmente autorizzate, delle attività temporanee di intrattenimento/spettacolo.

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. nr 6/7/2011 nr 98, convertito con modificazioni della Legge 15/7/2011, nr 111, è stata inserita all'art. 3 del DL 4/7/2006 nr 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006 nr 248 la lettera d-bis, secondo la quale non possono essere applicati alle attività commerciali di cui al D.Lgs 114/98 e s.m. e i. (vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali) e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, limitazioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche o città d'arte;

VISTO il D.L. 6/12/2011 nr 201 "Misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 nr 214, che all'art. 31 dispone la soppressione delle parole "in via sperimentale" e "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

ATTESO pertanto che la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far luogo dal 1 gennaio 2012;

VISTA la L.R. 6/2010 e s.m.c i., nonché la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. nr 0204339 – nr 3644 del 28.10.2011, con la quale si evidenzia la possibilità per i comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione motivate e finalizzate a contenere le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e culturale;

RICHIAMATO l'orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui *"la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"* (CdS, sez. V, ordinanza n. 3848 del 27.08.2014). Quindi, *"La liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d'impresa, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali fondamentali quali la dignità e la salute della persona umana, l'ambiente, il paesaggio"* (cfr. anche CdS, sez. V, n. 1860 del 16.04.14; CdS, sez. V, n. 3271 del 30 giugno 2014; CdS, sez. V, n. 2746 del 27.05.14; CdS, sez. V, ordinanza n. 5826 del 19.12.2014).

DATO ATTO che la tutela degli interessi pubblici in tema di ordine e pubblica sicurezza, quiete pubblica, dignità e salute della persona umana, salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, involti nelle problematiche conseguenti alle attività dei pubblici esercizi e/o locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, ha rappresentato una delle criticità emergenti che l'amministrazione comunale di Pavia ha dovuto affrontare negli ultimi anni, a fronte dei molteplici e

numerosi esposti pervenuti da parte dei cittadini alle diverse Forze dell'Ordine impegnate sul territorio;

EVIDENZIATO CHE essendo Pavia innanzitutto città universitaria, diviene sempre più allarmante il fenomeno conosciuto come "movida", a cui consegue il verificarsi all'interno della città di una trasformazione delle aree prospicienti i locali in ampliamenti di fatto della superficie di somministrazione: i giovani vengono attratti in esercizi di somministrazione di fatto privi della necessaria capienza, ma allocati in strade pedonali o in piazze celebri che finiscono per divenirne la naturale estensione con quanto di consueto ne consegue sotto il profilo del degrado urbano, disturbo della quiete inevitabilmente connesso allo stazionamento degli avventori in spazi ristretti, ma anche intralcio alla viabilità perfino pedonale e, a seguire, imbrattamento della sede stradale, degli edifici e dei monumenti;

DATO ATTO, altresì, che l'attività fino ad oggi svolta dal Comune di Pavia, sia sul piano del controllo preventivo, sia mediante gli strumenti sanzionatori, non ha ottenuto risultati idonei a risolvere le gravi e sempre più emergenti problematiche sopra menzionate;

VALUTATO CHE:

- nell'arco temporale degli ultimi tre anni, in ordine alle suddette criticità, il Comune e le Forze dell'Ordine impegnate sul territorio, hanno ricevuto numerosi esposti/denunce/segnalazioni, il Comando di Polizia Locale e ARPA hanno effettuato una ingente attività di controllo (circa 220 interventi concentrati soprattutto nel periodo primaverile estivo) ed è stata svolta anche una incisiva attività sanzionatoria da parte dei competenti organi comunali (circa 130 provvedimenti tra ordinanze sindacali per inquinamento acustico, pubblica sicurezza e verbali di contestazione);
- sono stati attivati specifici progetti del Comando di Polizia Locale finalizzati a combattere il c.d. fenomeno Movida, che hanno implicato una specifica e rafforzata attività di controllo e verifica, nonché l'organizzazione di Incontri con le diverse realtà interessate (associazioni di categoria, residenti, associazioni giovanili) per realizzare una specifica azione congiunta;
- nonostante la sopra richiamata attività, permangono situazioni di criticità diffuse sul territorio comunale che richiedono uno specifico intervento regolamentare al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, nonché la salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale;

CONSIDERATO che:

- sussiste l'esigenza di individuare soluzioni che da una parte garantiscano gli interessi dei residenti o dimoranti in zona, ma nello stesso tempo rispettino quelli dell'imprenditoria commerciale, cercando di sviluppare le capacità attrattive di determinate zone della realtà cittadina, in particolare frequentate da giovani che ne ravvivino con la propria presenza lo sviluppo turistico culturale lato sensu inteso;
- la presenza sul territorio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande caratterizzati dalla presenza di attività di intrattenimento e svago, nonché di locali di pubblico spettacolo o intrattenimento, in ambiti residenziali fa emergere la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le giuste necessità di quiete avanzate dai residenti e quella di contemperare altresì le esigenze dei consumatori, dei gestori delle attività che forniscono tali servizi di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne, nonché del Comune di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini

RITENUTO pertanto di regolamentare gli orari delle sole attività complementari d'intrattenimento effettuate all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree pertinenti esterne regolarmente autorizzate,

nel tentativo di garantire le esigenze dell'impresoria commerciale unitamente ad idonei livelli di servizio da rendere all'utenza e al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla materia di inquinamento acustico ed ambientale ed al benessere delle persone;

RITENUTO INOLTRE di lasciare facoltà all'autorità comunale di poter modificare, con provvedimento motivato, il numero delle serate e l'orario prescelto dall'esercente per l'esercizio degli intrattenimenti musicali in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico; di poter altresì consentire, con provvedimento motivato, deroghe all'orario di esercizio e a quello per le limitazioni acustiche, nonché al numero massimo delle serate di intrattenimento da svolgere all'interno dei pubblici esercizi o nelle loro aree pertinenziali in occasione di eventi di interesse pubblico promossi dal Comune.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI la L. 447/95, il D.P.R. 227/2011, la L.R. Lombardia 13/2001, la L.R. Lombardia 10 agosto 2013, D.G.R. Lombardia VII/8313/2002; D.G.R. Lombardia X/1217/2014;

DISPONE

Art. 1

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, PUB, TRATTORIE, SELF SERVICE ECC.

Esercizi in cui viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

I titolari dei pubblici esercizi possono liberamente scegliere l'orario di apertura e chiusura e gli eventuali turni di chiusura settimanale, devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

La scelta dell'orario di apertura e chiusura deve essere comunicata a cura dell'esercente al Servizio SUAP, sia nel caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione dovrà essere presentata al Servizio SUAP per la vidimazione, prima dell'inizio dell'attività e dovrà essere rispettata. Il rispetto dell'orario implica il divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata.

Pur permanendo in capo agli esercenti gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle di sicurezza ed inquinamento acustico, la comunicazione dell'orario di apertura di pubblici esercizi, dovrà essere accompagnata da quanto previsto nella D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227.

Art. 2

Orari e disciplina delle attività complementari d'intrattenimento nei pubblici esercizi e nelle aree pertinenti esterne regolarmente autorizzate. Deroga ai valori limite di immissione acustica ai sensi del D.lgs 447/95.

Le attività complementari d'intrattenimento nei pubblici esercizi e nelle aree pertinenti esterne regolarmente autorizzate (quali musica dal vivo, karaoke, deejay o similari, eccetera), dovranno essere svolte in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto all'attività principale di somministrazione alimenti e bevande; le stesse non dovranno prevedere

intrattenimenti danzanti, allestimenti o strutture ulteriori tali da trasformare il locale in attività di pubblico spettacolo.

Tali attività dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

Attività complementari svolte all'interno dei locali di somministrazione:

l'attività potrà essere svolta per un massimo di tre volte settimanali e con orario compreso tra le ore 15,00 e le ore 24,00 e nel rispetto dei valori limite differenziali di immissione acustica all'interno degli ambienti abitativi vicini;

Attività complementari svolte sulle pertinenze esterne del locale :

l'attività potrà essere svolta - tra le ore 15,00 e le ore 24,00;

In talune ricorrenze quali : **CAPODANNO** notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio; **FESTA DELLA DONNA** 8 marzo; **HALLOWEEN** 31 ottobre; **FERRAGOSTO** 15 agosto, l'orario di termine degli intrattenimenti di cui sopra, è comunque derogato sino all'orario di chiusura del locale.

Per le attività complementari d'intrattenimento nei pubblici esercizi e nelle aree pertinenti esterne regolarmente autorizzate, va acquisita la documentazione previsionale di impatto acustico come previsto dal DPR 19 ottobre 2011, n. 227 e dalla normativa regionale vigente in materia richiamata in premessa, al fine di garantire il rispetto dei valori limite differenziali di immissione acustica negli ambienti abitativi vicini.

All'interno dei locali è ammessa la filodiffusione con musica di sottofondo fino all'orario di chiusura, la musica o altro rumore connesso non deve comunque in alcun modo essere percepita all'esterno e creare disturbo alle abitazioni vicine o alle attività confinanti.

E' vietata, in assenza di documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico che ne attesti il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi vicini, l'installazione di impianti di diffusione sonora all'esterno del locale.

SI PRECISA CHE NEL CORSO DELL'ANNO IL NUMERO DI DEROGHE AI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ACUSTICA, RILASCIATE AL TITOLARE DI OGNI ESERCIZIO, NON POTRA' SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI 10

Art. 3

Orari degli esercizi di intrattenimento e svago

DISCO BAR; AMERICAN-BAR, LOCALI SERALI e SIMILI

(denominazione prevista dalla DGR 23/01/2008 nr 8/6496- All. A paragrafo 6.1 lettera i)

Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è prevalente e accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività.

In tali esercizi l'attività complementare di intrattenimento, potrà essere svolta dalle ore 14 alle ore 3 del giorno successivo nel rispetto delle modalità indicate nella licenza di esercizio rilasciata ai sensi dell'art. 68 del TULPS a seguito di relativa istruttoria.

DISCOTECHES, SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI

(denominazione prevista dalla DGR 23/01/2008 nr 8/6496 – All. "A" paragrafo 6.1 lett. J)

Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

L'orario di esercizio dovrà rispettare le modalità e gli orari indicati nella licenza di esercizio rilasciata ai sensi dell'art. 68 TULPS a seguito di relativa istruttoria.

L'orario di apertura prescelto dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale - Settore Servizio al Cittadino e all'Impresa.

I titolari delle predette attività :

dovranno mantenere pulite le aree prospicienti e/o pertinenti al locale, normalmente utilizzate dai clienti per fumare, anche in funzione dell'entrata in vigore della normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Art. 4

Manifestazioni di Pubblico Spettacolo a carattere temporaneo

Per quanto concerne le manifestazioni di Pubblico Spettacolo/intrattenimento, quali ad esempio : concerti, spettacoli, esibizioni, con spazi attrezzati e/o con strutture destinate al pubblico, che si svolgono in luoghi utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, come definite dal DM 19 agosto 1996 sia al chiuso che all'aperto;

L'orario di esercizio è stabilito tra le ore 10,00 e le ore 24,00 e per lo svolgimento di ogni singola manifestazione è richiesta l'autorizzazione di deroga acustica rilasciata dal settore Ecologia

Per i locali/luoghi al chiuso, in presenza di documentazione previsionale di impatto acustico, l'orario, potrà essere protratto sino alle ore 02,00

Art. 5

Manifestazioni Sportive che si svolgono al chiuso e all'aperto

Le manifestazioni temporanee a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei relativi impianti, dovranno concludersi entro le ore 01,00 (orario massimo di chiusura dell'impianto)

Le manifestazioni temporanee a carattere sportivo che si svolgono all'aperto dovranno rispettare il seguente orario di esercizio : dalle ore 10,00 alle ore 24,00

L'orario delle attività di somministrazione, tipologia di cui alla lettera K), denominazione prevista al paragrafo 6.1 dell'allegato A alla DGR 23 gennaio 2008 nr 8/6496, effettuate negli impianti sportivi, come previsto dall'art. 68 c.4 lett.a) della Legge Regionale 6/2010 devono corrispondere all'orario di apertura e chiusura dell'attività prevalente.

Art. 6

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

L'orario di esercizio è compreso tra le ore 10,00 e le ore 24,00.

Le emissioni sonore di qualsiasi tipo e origine dovranno cessare a partire dalle ore 22,00. Nell'arco dell'orario stesso non dovranno comunque essere di disturbo alla quiete pubblica

Art. 7

Parco divertimenti ed attività circensi

L'orario di esercizio è compreso tra le ore 10,00 e le ore 24,00.

Le emissioni sonore di qualsiasi tipo e origine dovranno cessare a partire dalle ore 23 dal lunedì al giovedì e dalle ore 24,00 nelle rimanenti giornate.

Nell'arco dell'orario stesso non dovranno comunque essere di disturbo alla quiete pubblica.

Per tali attività è necessaria preventiva autorizzazione in deroga ai limiti d'immissione sonora vigenti per la zona interessata dall'evento, ai sensi dell'art. 6 c.1 lettera h) legge 447/95

Art. 8 *Sanzioni*

Il titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo e/o intrattenimento che non ottempera ad una delle prescrizioni ai sensi dell'art. 9 del TULPS, inserita nella licenza rilasciata, è punito a norma dell'art. 17, comma 1 R.D. 18/6/1931 nr 773.

Per le violazioni alle disposizioni in materia di orari e di chiusura prevista dalla L.R. 6/2010 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1032,00, prevista dall'art. 17 bis, c.3 del R.D. 773/31. A tali violazioni si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 17-ter e 17-quarter del predetto TULPS.

L'inottemperanza alle disposizioni previste dal presente provvedimento e dai regolamenti in esecuzione della Legge 447/1995 comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 10 comma 3 della medesima Legge fatto salvo quanto previsto dal comma 2 nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione acustica.

E' fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 1 della Legge 447/1995 in caso di inottemperanza a provvedimento adottato dall'Autorità competente ai sensi dell'art 9 della medesima norma.

Tutte le disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento se non disciplinate da apposita normativa, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 267/2000 applicando la sanzione pecuniaria nell'ammontare da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 euro secondo i principi della Legge 689/1981.

Nei casi di violazione alle norme/disposizioni di cui al presente provvedimento il gestore del locale e/o il responsabile dell'intrattenimento, nonché l'eventuale addetto alla somministrazione presente nel locale è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose non consentite oppure svolte oltre l'orario stabilito ed, in caso d'inottemperanza ad ordine dell'Autorità, si applica quanto previsto dall'art 650 del CP.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della Vigilanza per garantire il rispetto del provvedimento insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sostituisce ad ogni effetto la precedente ordinanza nr 68 del 29 dicembre 2011, che deve pertanto intendersi disapplicata, ed entra in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e da quella stessa data sono da ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni sindacali in materia.

Il presente atto sarà :

immediatamente esecutivo dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

pubblicato sul sito Internet Comunale;

trasmesso ai gestori dei pubblici esercizi tramite le associazioni di categoria;

trasmesso al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pavia, alla Questura di Pavia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per gli spetti di specifica competenza.

Potrà essere impugnato

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in applicazione del D.P.R. 24/11/1971 nr 1199

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa

Dott. Gianfranco Longhetti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Settore tutela ambientale,
sviluppo sostenibilità mobilità e sport
Servizio ecologia

Arch. Angelo Maro

IL SINDACO

Massimo DEPAOLI

M. Depoli